

Specchi della costituzione

Luca Scuccimarra

1. È difficile sottovalutare il ruolo che la prospettiva storico-costituzionale ha assunto nella lunga e articolata riflessione di Pierangelo Schiera sulla vicenda dello Stato moderno. In tutto il suo percorso di ricerca, egli ha costantemente proposto, infatti, l'orizzonte dei «problemi costituzionali» come un punto di vista privilegiato sul divenire della forma Stato, colta nella profondità della sua concreta valenza storico-politica. Perché secondo questa impostazione è proprio nello specifico spazio fenomenico dischiuso dal concetto di *costituzione* che

«acquistano valore e significato politico – prima ancora che giuridico – i fattori costitutivi di ogni processo storico determinato»¹.

Ora è appena il caso di sottolineare la specifica valenza semantica che tale concetto tende ad assumere nel peculiare orizzonte di sviluppo di questo approccio ricostruttivo. Come Schiera non cessa di sottolineare sin dai suoi primissimi contributi sul tema, a essere inteso qui è, infatti, un «significato esteso di costituzione», sostanzialmente coincidente con l'orizzonte complessivo di articolazione di una comunità politica, colto nell'insieme dei suoi aspetti formali e materiali, ideologici e funzionali². Un approccio, questo, che si richiama apertamente a quella nozione comprensiva di *Verfassung* elaborata dalla parte più creativa dell'intellettualità tedesca primo-novecentesca in esplicita contrapposizione al concetto formalistico di *Konstitution*, caratteristico della dogmatica giuridica

¹ P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento*, Bologna 1987, p. 7.

² P. SCHIERA, *Tra costituzione e storia costituzionale: la crisi dello Stato* (1981), ora in P. SCHIERA, *Lo Stato moderno: origini e degenerazioni*, Bologna 2004, p. 131.

liberale. È in particolare dalla riflessione di Otto Brunner – e dal suo modello di *Verfassungsgeschichte* – che Schiera trae l'ispirazione per un'analisi *globale* dell'universo dei rapporti politici e sociali, fondata sulla ricostruzione delle sue complessive modalità di articolazione normativa e istituzionale e sulla decifrazione del concreto campo di forze che in quelle trova espressione³. Considerato in questa prospettiva, il fenomeno statale cessa di essere, dunque, «l'oggetto asettico e neutrale di uno studio puramente tecnico e separato», per proporsi invece come una

«forma storicamente determinata di organizzazione del potere, peculiare dell'età moderna e dell'Occidente, e caratterizzata in essenza, dal suo presentarsi come normalizzazione dei rapporti politici nell'ambito di un territorio unificato»⁴,

vale a dire come una risposta contingente e transeunte al problema dell'«ordine politico», che occorre indagare proprio nella sua specifica sostanza *costituzionale* di «struttura organizzativa» della vita associata⁵.

Nella ricerca di Schiera, questo modello analitico-ricostruttivo non cede mai, peraltro, agli impulsi eccessivamente formalizzanti propri di altre forme di storiografia strutturale. Al contrario qui – come del resto in Brunner – l'«unità politica della cui “costituzione” lo Stato è responsabile» resta il prodotto dell'interazione di uomini e gruppi di uomini, «coi loro interessi e i loro bisogni, ma anche col loro impegno e la loro capacità d'azione, col loro coraggio e con le loro paure»⁶. Da questo punto di vista, non può sorprendere perciò che tra le questioni-chiave di una storia costituzionale dello Stato rientri a pieno titolo il problema dei «soggetti politici reali» del suo processo di formazione; né può sorprendere che, pur mantenendo desta la propria attenzione per la problematica istituzionale, questo tipo di analisi tenda a spingersi al di là di questo orizzonte,

«alla ricerca dei contenuti più interni e profondi che ogni “costituzione” statale deve possedere, in rapporto alla consistenza storica della sua “unità politica”»⁷.

³ Per un'efficace introduzione a quest'aspetto della riflessione brunneriana cfr. P. SCHIERA, *Introduzione* (1970), in O. BRUNNER, *Per una nuova storia costituzionale e sociale*, Milano 2000², pp. XXII.

⁴ *Introduzione*, in E. ROTELLI - P. SCHIERA (edd), *Lo Stato moderno*, vol. II, Bologna 1973, ora in P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, cit., p. 28.

⁵ P. SCHIERA, *Stato moderno* (1976), ora in P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, cit., p. 74.

⁶ P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni: tre presupposti per la nascita dello Stato moderno* (1994), ora in P. SCHIERA, *Lo Stato moderno*, cit., p. 233.

⁷ *Ibidem*, p. 232.

Ora, è proprio a questo livello che la rivendicata *globalità* dell'approccio storico-costituzionale oltrepassa il riferimento *estensivo* a un universo oggettuale tendenzialmente onnicomprensivo, per chiamare in causa uno sforzo di penetrazione *intensiva* dei fondamenti esperienziali della moderna statualità, per alcuni versi estraneo anche all'originario paradigma della *Verfassungsgeschichte*. Ciò a cui ci troviamo di fronte qui è, infatti, un orizzonte di indagine antropologico-culturale – o, per dirla alla Schiera, «antropolitico» – al centro del quale si staglia l'articolato (e intricato) universo delle *forme di vita*, dei *saperi* e delle *pratiche*, nel quale hanno preso forma «le condizioni preliminari, necessarie ma anche sufficienti, all'esistenza dello Stato». Un contesto ricostruttivo, questo, nel quale il fondamentale magistero intellettuale di Brunner si interseca efficacemente con quello di altri grandi maestri della riflessione storico-sociale novecentesca, da Hintze a Oestreich, allo stesso Weber. Proprio da quest'ultimo Schiera dichiara di aver derivato – oltre, naturalmente, all'attenzione per la dimensione radicalmente pratica della razionalità moderna – l'interesse per il nucleo «più segreto e misterioso» del rapporto politico, quella concreta dimensione esperienziale

«in cui comando e obbedienza s'incontrano nella determinazione fisica delle persone dei sudditi e nella fissazione concreta dei loro comportamenti, individuali e di ceto, in una convivenza opportunamente regolata»⁸.

In tale orizzonte d'analisi, la parola-chiave *Verfassung* trova, dunque, una fattiva controparte nella nozione weberiana di *Kultur*, e lo Stato moderno viene sempre più disvelandosi come l'esito ultimo di un grandioso progetto di riorganizzazione dell'esistenza umana, che trova i propri più rilevanti momenti di articolazione proprio nella trasformazione della condotta individuale di vita. Da questo punto di vista,

«cultura e costituzione rappresentano dunque il campo in cui è necessario muoversi se si vuole tentare un'indagine genetica del "modo comune" in cui gli uomini occidentali hanno ordinato la loro vita collettiva, in quella forma istituzionale che si è gradualmente venuta definendo come Stato»⁹.

Nel corso degli ultimi due decenni, gran parte dell'impegno intellettuale di Schiera è stato dedicato proprio all'esplorazione delle più profonde modalità costitutive attraverso le quali questa peculiare «rete connettiva» dei rapporti sociali ha potuto prendere concretamente forma. E due sono, in particolare, le direttrici d'indagine sulle quali questa rinnovata forma di *Verfassungsgeschichte* ha sa-

⁸ P. SCHIERA, *Legittimità, disciplina, istituzioni*, cit., p. 235.

⁹ *Ibidem*, p. 237.

puto trovare le sue più fruttuose concretizzazioni: da un lato, l'analisi del produttivo nesso *costituzionale* tra politica, saperi e pratiche di governo, che fa della «scienza» un fondamentale luogo di articolazione dei fattori di stabilizzazione e mutamento di un sistema politico e di messa a punto delle «concrete capacità gestionali e/o amministrative» attivabili al suo interno¹⁰. E dall'altro, la riflessione – di ben più lungo periodo – sul nesso *disciplina-disciplinamento*, assunto come il luogo di fondazione antropologico-culturale di una forma di «obbedienza ragionata» destinata nel corso dei secoli a trasformarsi nella «forma stessa dello Stato moderno»¹¹. Due complesse prospettive di ricerca, attraverso le quali la storia costituzionale della moderna statualità è venuta sempre più trasformandosi in un'indagine a tutto campo sui caratteri specifici della «politicità» occidentale, diretta a riportare alla luce le stesse «componenti psicologiche che ne identificano la natura»¹².

2. Sono ben noti i concreti contesti di analisi in cui Schiera è venuto sperimentando l'efficacia del suo originale approccio storiografico. Nel suo lungo percorso di ricerca, egli ha applicato, in particolare, alla Germania i moduli di questa indagine storico-costituzionale, offrendo un'approfondita esplorazione dei processi di formazione della statualità tedesca – e del nesso scienza-costituzione-amministrazione che la sostiene – tra *Polizeistaat* e secondo *Reich*. Nella sua considerazione «allargata» dei fondamenti costituzionali dello Stato moderno, tale modello ha consentito, però, anche di intersecare efficacemente la generale vicenda genetica dei moderni sistemi rappresentativi, aprendo una prospettiva di analisi particolarmente penetrante su quella rigenerazione «costituzionalistica» dello Stato che permea la teoria e la prassi della politica sette-ottocentesca, sino a conferirle la sua più caratteristica specificità storica. Nella prospettiva ricostruttiva di Schiera, ciò che prende forma con questo passaggio non è, infatti, altro che un modo diverso e più articolato di pensare quel fondamento *progettuale* dell'ordine politico che egli considera consustanziale con l'orizzonte

¹⁰ S. CHIGNOLA, *Aspetti della ricezione della Begriffsgeschichte in Italia*, in S. CHIGNOLA - G. DUSO (edd), *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*, Milano 2004, p. 81, a cui si rimanda anche per un'esauriente analisi del ruolo della «storia dei concetti» nel modello storiografico di Schiera. Sul tema del tutto scontato è il rinvio a P. SCHIERA, *Il laboratorio borghese*, cit.

¹¹ G. ALESSI, *Discipline. I nuovi orizzonti del disciplinamento sociale*, in «Storica», 4, 1996, p. 16. Per una raccolta dei principali contributi sul tema cfr. P. SCHIERA, *Specchi della politica. Disciplina, melancolia, socialità nell'Occidente moderno*, Bologna 1999.

¹² *Ibidem*, p. 16.

stesso della modernità, a partire dalle sue più originarie incarnazioni¹³. A fare la differenza qui è, però, la nuova centralità – teorica e pratica – attribuita allo spazio autonomizzato della «società civile» come ambito naturale di «esplicazione incondizionata delle energie individuali, nel loro incontro-scontro»¹⁴. Perché è proprio dalla dissoluzione del tradizionale modello della «*societas civilis sive status*» che nasce e si sviluppa quel processo di progressiva delimitazione e regolamentazione giuridica dello spazio del potere, che può essere considerato come l'espressione più tipica della dinamica costituzionalistica del XVIII secolo.

Nell'interpretazione di Schiera, il risultato di questo passaggio è una drastica messa in questione di quel processo di «statizzazione della politica» che aveva caratterizzato il divenire storico-costituzionale del continente europeo nei primi secoli dell'epoca moderna: se, infatti, in precedenza la *politicità* umana aveva coinciso essenzialmente con la costruzione di un «apparato di normalizzazione della vita associata», in grado di prevenire – attraverso adeguati strumenti di governo – il verificarsi di «casi eccezionali, generatori di conflitti», ora essa cessa di risolversi nell'«ordine dello Stato e del principe», trovando nella nascente «società civile» una sede alternativa di immediata estrinsecazione¹⁵. Da questo punto di vista, non può sorprendere, dunque, che di recente egli abbia esplicitamente proposto di considerare la genesi tardo-settecentesca del «sistema costituzional-borghese» come il punto terminale della vicenda dello Stato moderno, come il momento di esaurimento, cioè, della «carica di energia storica» che quella figura aveva «rappresentato e prodotto, ordinato e disciplinato, istituzionalizzato e capitalizzato»¹⁶. Perché da questo momento in poi la *politicità* dello Stato «viene negata o al più ridotta a un rango secondario o accessorio», disconosciuta, cioè, proprio in quella pretesa di assolutezza disciplinatoria che l'aveva caratterizzata nei secoli della prima modernità.

In tale orizzonte, fine dello «Stato moderno» non significa però *tout court* fine del composito contesto esperienziale attorno a esso sviluppatosi, se è vero che un concreto precipitato di quel contesto in termini di saperi e di pratiche costituisce parte integrante e sostanziale del «sistema costituzional-borghese» scaturito dalla sua

¹³ Per una sintetica ricostruzione delle radici storiche della modernità politica, tra tardo Medioevo e Rinascimento, cfr. P. SCHIERA, *Concetti e dottrine politiche*, cit., pp. 241 ss.

¹⁴ P. SCHIERA, *Da un assolutismo all'altro* (1972), ora in R. GHERARDI (ed), *La politica e gli Stati. Problemi e figure del pensiero occidentale*, Roma 2004, p. 74.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 73 ss.

¹⁶ P. SCHIERA, *Concetti e dottrine politiche*, cit., pp. 248 s.

dissoluzione. Caratteristica precipua di quest'ultimo sembra essere, anzi, proprio la capacità di far interagire come autonome istanze dialettiche i due poli della *societas* e dello *status*, un tempo uniti sotto la pretesa universalmente disciplinante di quest'ultimo. Ed è al *costituzionalismo* come peculiare proiezione teorico-pratica di questo modello che deve essere riconosciuto, secondo Schiera, il merito di aver offerto al nuovo sistema un

«comodo e adeguato letto di scorrimento, in cui si mescolavano, tendenzialmente in modo virtuoso, le due correnti della costituzione, da una parte, e dell'amministrazione dall'altra, o, se si preferisce, la costituzione in senso formale (quella scritta nelle carte che costellarono il secolo) e quella in senso materiale (corrispondente all'attività di riforma in cui si esibivano e competevano fra loro le varie forme costituzionali e poi democratiche di monarchia e di repubblica)»¹⁷.

Nucleo portante di questo processo è, senza dubbio, il tentativo di attribuire un'immediata valenza politica alla nascente sfera della società civile, attraverso la sua diretta proiezione nel recinto fortificato delle istituzioni statuali. Lo «Stato retto dalla Costituzione» – nota, a questo proposito, Schiera – è, infatti, lo Stato in cui il monopolio principesco del potere viene spezzato per mezzo del principio della *divisione dei poteri* e di quello – almeno parzialmente in contrasto col primo – della *superiorità del legislativo*, «inteso come estrema emanazione della società, come suo momento di massima politicità e compromissione con la politica tradizionale, incarnata nello Stato-apparato di assolutistica memoria»¹⁸. Si tratta però di un passaggio che – per quanto decisivo – non manca di elementi intimamente problematici, bisognosi di approfondimento e discussione. Dietro le compatte narrazioni autolegittimatorie prodotte dai protagonisti della grande stagione del costituzionalismo borghese, si pone, infatti, il ben più complesso orizzonte di un processo di transizione permanente, nel quale già si inseriscono i presupposti di quella *crisi della politica* che diverrà la più autentica cifra caratterizzante dell'epoca tardo-moderna.

Ora, come dimostra la stessa riflessione di Schiera, diversi sono i livelli di analisi sui quali l'intima problematicità della sintesi «costituzional-borghese» può essere concretamente portata a espressione. Più che soffermarmi sulla radicale incompiutezza pratica di questo modello partecipativo, in questa sede vorrei sottolineare l'elemento di indeterminazione fondativa che al nuovo sistema deriva da un irrisolto rapporto con le basi costitutive della statualità moderna. Anche nel momento della sua massima spinta espansiva, la

¹⁷ *Ibidem*, p. 239.

¹⁸ P. SCHIERA, *Da un assolutismo all'altro*, cit., p. 76.

dinamica del costituzionalismo tardo-settecentesco appare, infatti, caratterizzata da un'insopprimibile tensione tra le due distinte direttrici costruttive – quella «governamentale» e quella «rappresentativa» – ereditate dalla «società-Stato» d'antico regime. Da questo punto di vista, l'«aggiunta dell'attributo “popolare” alla funzione della sovranità» rappresenta un passaggio scarsamente risolutivo ai fini della fondazione di un sistema politico in grado di risolvere l'assolutezza del comando monarchico nella forma pienamente inclusiva di un compiuto autogoverno della cittadinanza. Anche nel *novus ordo* rivoluzionario, i due momenti-chiave della politica moderna – l'esigenza di *governo* e quella di *rappresentanza*¹⁹ – tendono perciò a essere percepiti come polarità disgiunte e contrapposte, mai compiutamente coniugabili nell'orizzonte di un unitario discorso costituzionale.

Basta, credo, un rapido riferimento alla Francia rivoluzionaria, per rendersi conto delle profonde difficoltà che il nascente «sistema costituzional-borghese» viene concretamente sperimentando in questa cruciale dimensione della sua dinamica fondativa. Qui, infatti, nemmeno la drastica rilettura costituzionalistica della figura monarchica – centrata su un'interpretazione legislativo-centrica del principio della divisione dei poteri²⁰ – si dimostra sufficiente a garantire un durevole compromesso tra il nuovo sistema di legittimazione fondato sull'autodeterminazione della Nazione e la «politica tradizionale, incarnata nello Stato-apparato di assolutistica memoria». Anche quando la Rivoluzione si libera dell'ingombrante presenza del monarca, la componente più immediatamente postestativa del complesso dei rapporti politici – e cioè l'incarnazione istituzionale del comando sovrano – continua, anzi, a mantenere un fastidioso sentore di assolutismo regio, che si riflette apertamente nel modo quantomeno obliquo con il quale il laboratorio costituente della Rivoluzione affronta la questione del *potere esecutivo*. Ciò che trova espressione in questa direttrice del dibattito non è altro, infatti, che la difficoltà di pensare il momento del *governo* – e quello a esso consustanziale della *decisione sovrana* – in un orizzonte ideologico-discorsivo ormai integralmente permeato dalla nuova centralità politica dell'istanza *rappresentativa*. Non sorprende, pertanto, che nel momento di massima radicalizzazione rivoluzionaria l'ala più estrema della Convenzione nazionale giunga a coltivare l'utopia di una *Repubblica acefala*, l'ideale, cioè, di una forma politica di tipo nuovo, priva di qualsiasi ipostatizzazione co-

¹⁹ P. SCHIERA, *Stato*, cit., pp. 112 ss.

²⁰ Sulla sostanza 'scandalosa' di questo passaggio cfr. M. MORABITO, *Il comando negato. Rivoluzione francese e potere esecutivo*, Manduria 1997, pp. 9 ss.

stituzionale della pur ineliminabile dimensione della «forza pubblica»²¹ – un assunto, questo, nel quale diviene esplicita la presa di distanza nei confronti di un secolare modo di pensare lo Stato come pura macchina governamentale.

La vicenda stessa della Francia rivoluzionaria – con la potente deriva centralistica e autoritaria che caratterizza il periodo del Grande Terrore – si sarebbe incaricata di dimostrare la fallibilità (e la fragilità) di questa prospettiva rifondativa. Non sorprende, pertanto, che l'esigenza di un (moderato) riconoscimento delle ragioni del *gouvernement* costituisca parte integrante e sostanziale della paziente opera di ritessitura costituzionale portata avanti dal ceto politico rivoluzionario dopo la caduta di Robespierre. In un dibattito dai passaggi spesso confusi, è in particolare alla riflessione di Sieyès che occorre fare riferimento per trovare compiutamente rappresentato – e al più alto livello di elaborazione riflessiva – il tentativo di ripensare in una prospettiva congruente con il nuovo ordine rivoluzionario la forte dimensione governamentale caratteristica della statualità d'antico regime. Nell'interpretazione «circolare» della dinamica politica proposta nei suoi interventi assembleari dell'anno III, la tradizionale funzione di *governo* un tempo propria del principe e del suo apparato sembra, infatti, poter giungere, per la prima volta, a piena conciliazione con la radicale istanza di partecipazione politica ora avanzata dalla società civile:

«L'azione politica, in un sistema rappresentativo, si divide in due grandi parti: l'azione ascendente e l'azione discendente. La prima comprende tutti quegli atti per i quali il popolo nomina in modo diretto o indiretto le sue diverse forme di rappresentanza, alle quali richiede semplicemente di contribuire a proporre o a fare la legge o, una volta che questa sia fatta, a servirla nella sua esecuzione. La seconda comprende tutti quegli atti attraverso i quali questi diversi rappresentanti concorrono a formare o a servire la legge. Il punto di partenza di tale movimento politico, in un paese libero non può essere altro che la *Nazione* nelle sue Assemblee primarie; punto d'arrivo è il *popolo* che raccoglie i buoni frutti della legge»²².

In questa sede non è certo possibile soffermarsi sui dettagli di quel sistema dell'«unità organizzata», attraverso il quale il Sieyès dell'anno III pensa di poter attribuire una compiuta articolazione funzionale al suo modello «circolare» di «movimento politico». È però forse il caso di sottolineare l'inconsueta rilevanza costituzionale che il nesso *governo-amministrazione* tende ad assu-

²¹ *Ibidem*, pp. 55 ss.

²² Opinione di Sieyès su alcuni articoli dei titoli IV e V del progetto di costituzione pronunciata alla Convenzione il due termidoro dell'anno III [20 luglio 1795] della Repubblica, in E.-J. SIEYÈS, *Opere e testimonianze politiche*, t. I: *Scritti editi*, vol. II, Milano 1993, p. 788.

mere al suo interno, attraverso un'interpretazione radicalmente *diffusiva* del circuito della rappresentanza: contro la consolidata tendenza a considerare rappresentanti della Nazione soltanto gli individui incaricati «in certi casi» di volere per essa – e cioè i membri del corpo legislativo –, Sieyès ritiene infatti che tale nozione debba essere estesa a tutti coloro che, sulla base di una «procura politica», sono chiamati a esercitare «funzioni pubbliche», inclusi i *funzionari amministrativi*²³. L'ideale di fondo che anima questo modello resta, peraltro, quello di una completa subordinazione funzionale dell'apparato potestativo dello Stato a quella sfera della Nazione, che sempre più esplicitamente si propone come il contenitore di un «nuovo sistema di forze» economiche, politiche e sociali: proprio questo è, infatti, il senso di un discorso che trova il suo nucleo portante in una concezione privatistica della rappresentanza, pensata come una mera applicazione politica del moderno principio della divisione del lavoro²⁴. Obiettivo precipuo della fondazione costituzionale diviene, allora, quello di organizzare il sistema delle procure pubbliche in modo che esso sia il più possibile rispondente alle esigenze della vita sociale. Un fine, questo, che in Sieyès sembra tradursi integralmente nell'esigenza di mettere in comune «il meno possibile sotto il nome di potere pubblico o politico»: in ogni caso, «unicamente quanto è necessario a mantenere ogni individuo nell'ambito dei propri diritti e dei propri doveri»²⁵.

Che, nonostante tutto, il rapporto tra le due istanze fondative della moderna organizzazione statale continuasse a rappresentare anche per Sieyès un elemento altamente problematico lo dimostra, peraltro, nel modo più evidente l'ulteriore evoluzione della sua teoria del *gouvernement représentatif*. Nella versione offertane in occasione della transizione costituzionale di brumaio, la gerarchia costruttiva presente alla base degli interventi assembleari dell'anno III appare, infatti, drasticamente ribaltata in favore di una prioritaria esigenza di potenziamento dell'«azione discendente» del meccanismo politico. Per raggiungere tale obiettivo, Sieyès appare ora

²³ *Ibidem*, p. 790, p. 803. Ma sul punto cfr. L. JAUME, *Scacco al liberalismo. I Giacobini e lo Stato* (1990), Napoli 2003, p. 66.

²⁴ E.-J. SIEYÈS, *Opere e testimonianze*, cit., pp. 790 ss.: «Tutto è rappresentanza in uno stato sociale. Essa è presente ovunque nell'ordinamento privato come nell'ordinamento pubblico; essa è la madre dell'industria, della produzione e del commercio, come pure di ogni progresso liberale e politico. Dirò di più, essa si confonde con l'essenza stessa della vita sociale. [...] È sempre vero il principio che farsi rappresentare ogni qualvolta è possibile, equivale ad accrescere la propria libertà, come equivale a sminuirla accumulare più forme di rappresentanza sulle stesse persone».

²⁵ *Ibidem*, p. 792.

disposto anche ad aggirare l'imperativo rivoluzionario dell'inclusione attiva della Nazione, facendo pesanti concessioni sul piano – un tempo intangibile – della legittimazione rappresentativa del sistema politico: proprio questo è, infatti, il senso più profondo del meccanismo delle *listes de confiance* attraverso cui egli tenta di attribuire un'immediata valenza costruttiva alla convinzione – fondata su argomentazioni di carattere psicologico-politico – che in un governo rappresentativo nessun funzionario debba «essere *nominato* da coloro sui quali deve pesare la sua autorità»²⁶. In questo modello, infatti, i cittadini godono di un mero diritto di presentazione dei candidati alla titolarità delle cariche pubbliche, mentre la loro effettiva selezione è effettuata attraverso un imperscrutabile meccanismo totalmente gestito dall'alto.

Ora, non si deve credere però che nella peculiare impostazione di Sieyès questo tipo di approccio si traduca nell'adozione di dispositivi di concentrazione del potere, in qualche modo assimilabili alla monarchia d'Antico regime. Al contrario, nelle sue *Observations constitutionnelles* dell'anno VIII centrale si conferma l'esigenza «costituzionalistica» di una compiuta armonizzazione delle diverse parti della macchina politica, che tenga al riparo l'insieme della cittadinanza dal rischio di abusi nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Sarebbe bastata, però, una parziale alterazione del complesso meccanismo di «*procurations politiques*» immaginato da Sieyès, per attribuire al sistema dell'«unità organizzata» la sostanza di una «sovranità dell'esecutivo», palesemente contrastante con le più consolidate gerarchie ideologiche e istituzionali della Francia rivoluzionaria. Nella nuova organizzazione dei poteri introdotta dalla Costituzione dell'anno VIII, il principio rivoluzionario della supremazia del legislativo avrebbe finito così per lasciare il posto a un'assoluta centralità dell'istituzione governativa, ormai integralmente coincidente con la figura del Primo console, dotato di attribuzioni funzionali eccedenti quelle di qualsiasi altro ingranaggio della macchina politica.

Sono noti gli esiti ultimi ai quali questo ribaltamento di prospettiva conduce sotto la spinta del nuovo uomo forte della Francia repubblicana, il generale Napoleone Bonaparte. Nella nuova forma di potere personale scaturita dalla cesura dell'anno VIII, il richiamo ai principi del sistema rappresentativo si trasforma, infatti – grazie alla sua reinterpretazione plebiscitaria – nella base di fondazione del più accentrato e pervasivo sistema di governo mai prodotto dalla Francia contemporanea. Nel regime

²⁶ E.-J. SIEYÈS, *Observations constitutionnelles*, in C. FAURÉ (ed), *Des Manuscrits de Sieyès. 1773-1799*, Paris 1999, p. 520.

bonapartista può tornare, così, a riproporsi, sotto altre forme, quello che era stato il tratto più caratteristico della statualità pre-rivoluzionaria, la centralità, cioè, di un unitario e assoluto dispositivo di potere, incarnato nella figura-simbolo del monarca e nel suo articolato apparato di governo. A differenza che in passato, qui la legittimazione del sistema politico si conferma però legata a doppio filo alla dinamica di un discorso “costituzionalistico”, in sé coincidente con l’orizzonte stesso dell’«era delle Rivoluzioni democratiche». È entro il «recinto della costituzione», infatti, che il regime bonapartista pone le basi di un “sistema dell’eccezione”, caratterizzato dalla progressiva rimozione di qualsiasi limite all’esercizio del potere governativo. Con questo passaggio, anche il concetto di *costituzione* sperimenta, tuttavia, un’ulteriore metamorfosi, trasformandosi da strumento di limitazione dello spazio «della politica e della decisione» in un dispositivo di potenziamento della presa dello Stato-apparato sul complessivo contesto di riproduzione della società civile. Proprio questa è, infatti, per Bonaparte la funzione propria di ogni autentica costituzione: essa deve essere scritta «in modo da non ostacolare l’azione del governo e da non costringerlo a violarla». Il suo contenuto deve essere limitato, perciò, alla regolamentazione della sola funzione legislativa: «se dice di più è cattiva; se dice troppo e non si può fare diversamente la si cancella»²⁷.

Non può sorprendere, dunque, che tra gli elementi caratterizzanti del regime bonapartista spicchi anche il suo esasperato «sarturnismo costituente»²⁸: la tendenza, cioè, a ridefinire costantemente la propria base organizzativa attraverso la messa in opera di un’imponente massa di disposizioni fondamentali, di difficile interpretazione e di altrettanto difficile applicazione. Per lo stesso Bonaparte, la logica dell’operazione è assolutamente chiara e ha ormai ben poco a che fare con l’originaria mitologia della nazione costituente:

«Il mio sistema è molto semplice» – dichiara, al proposito, nel 1809 – «Ho creduto che, nelle circostanze, occorresse centralizzare il potere e accrescere l’autorità del governo, al fine di costituire la nazione. Il potere costituente sono io»²⁹.

Dal gioco di specchi del costituzionalismo moderno sorgeva, così, un modello di nuovo tipo, destinato a condizionare profondamente la successiva vicenda politico-istituzionale. Conclusa la

²⁷ NAPOLÉON, *Pensées pour l’action*, in E. DRIAULT (ed), Paris 1943, p. 33.

²⁸ R. MARTUCCI, *L’ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna 2002, p. 23.

²⁹ NAPOLÉON, *Pensées pour l’action*, cit., p. 34.

fase *moderna* della storia costituzionale dello Stato, poteva aprirsi quella delle sue «de-generazioni» contemporanee, caratterizzate – come Schiera non cessa di ricordarci – da una sempre più sistematica espropriazione della sostanza stessa della *politicità* individuale.

